



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione

Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Regione

e p.c.

Alla Regione Umbria
Direzione regionale salute e Welfare

Oggetto: Procedura per la gestione dei casi e contatti in applicazione delle indicazioni strategiche ad interim di cui in ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia

Con la presente, facendo seguito alla comunicazione della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria del 27.09 u.s. e facendo seguito alla nota di questo USR prot. n. 14213 del 16.09.2022, si trasmette, per il seguito di competenza da parte delle SS.LL, il documento nr. DG_0036812_2022, contenente la procedura di gestione casi e contatti COVID in ambito scolastico che sostituisce la procedura prevista dal protocollo nr. 0202419-2022 trasmesso da questo Ufficio con la su citata nota del 16.09.2022.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre fattiva e preziosa collaborazione e si porgono

Distinti saluti

Per il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto

La Dirigente
Dott.ssa Filomena Zamboli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Procedura di gestione casi e contatti COVID-19

Con l'emanazione congiunta Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, ISS e Conferenza delle Regioni e PA delle "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)" versione del 5 agosto e delle "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023" versione dell'11 agosto, sono state ridefinite le misure da applicare in tali ambiti.

Come evidenziato nelle indicazioni suddette, *"nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario"*.

Con circolare del Ministero della Salute n. 003761 del 31/08/2022 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19." È previsto quanto segue:

"Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)" e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19", e considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- *Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.*
- *In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.*

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19".

Alla luce di tali indicazioni si forniscono le seguenti precisazioni:

- i casì COVID 19 (soggetti risultati positivi al test antigenico/molecolare per SARS CoV 2) devono rispettare un periodo di isolamento di 5 giorni con 2 giorni senza sintomi e potranno rientrare a scuola esibendo l'esito negativo di un test antigenico o molecolare per SARS CoV 2 effettuato al termine di tale periodo. In caso di positività al 5° giorno il test va ripetuto nei giorni successivi per documentare la negatività e il rientro a scuola, l'isolamento comunque finisce dopo 14 giorni dalla positività anche in assenza di test. Non è necessario comunicare le positività scolastiche al Dipartimento di Prevenzione;
- per il rientro a scuola degli studenti/bambini che sono stati assenti da scuola per cause diverse dal COVID non vi è obbligo di certificazione sanitaria, salvo nei casi già previsti dalle norme nazionali o regionali;
- ai contatti stretti dei casì COVID 19 è applicato, per 10 giorni dall'ultimo contatto stretto, il regime dell'autosorveglianza consistente nelle seguenti misure:
 - indossare la mascherina di tipo FFP2 (per gli studenti, a partire dalla scuola primaria);
 - eseguire immediatamente un test tramite il medico curante o direttamente in farmacia/laboratorio privato se compaiono sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS CoV 2 e, se negativo, ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- in caso di studenti/bambini con sintomi respiratori di lieve entità, buone condizioni generali e assenza di febbre è prevista la frequenza in presenza, applicando in ambito scolastico le seguenti misure:
 - cura dell'igiene delle mani e etichetta respiratoria;
 - dalla scuola primaria, uso di mascherine chirurgiche/FFP2, fino a risoluzione dei sintomi.

SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E I SERVIZI EDUCATIVI

In caso di una o più positività a SARS-COV-2 tra i bambini della scuola dell'infanzia, stante le peculiarità didattiche ed educative che non permettono il mantenimento del distanziamento fisico e l'utilizzo delle mascherine e considerato che la vaccinazione anti-COVID-19 è autorizzata dai 5 anni in su, sarà necessario rafforzare tutti i sistemi di mitigazione del contagio previsti e seguire le indicazioni del documento ministeriale, con particolare riguardo alla sanificazione ordinaria e straordinaria e ai frequenti ricambi d'aria.

Per i docenti e il personale ATA che siano venuti a contatto stretto con un bambino risultato positivo si applica la procedura generale dell'autosorveglianza (FFP2 per 10 gg, test in caso di sintomi e, se negativo, ripetizione dopo 5 giorni).